

COMMISSIONI RIUNITE
AFFARI ESTERI (III) E ISTRUZIONE (VIII)

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MARZO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA III COMMISSIONE CARLO RUSSO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero (2800)	27
PRESIDENTE	27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44
BADINI CONFALONIERI	31, 40, 41
ELKAN	31
BEMPORAD	44
GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	31, 34, 41, 42
MIOTTI CARLI AMALIA, <i>Relatore per la III Commissione</i>	27, 28, 29
REALE GIUSEPPE, <i>Relatore per la VIII Commissione</i>	30, 32, 34, 40, 41, 42
STORCHI	44
TEDESCHI	30, 31, 32, 41, 42, 43, 44
URSO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	30, 32, 41, 42, 44
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	44, 45

La seduta comincia alle 9.

Discussione del disegno di legge: Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero (2800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e

non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero ».

L'onorevole Miotti Carli Amalia ha facoltà di svolgere la relazione, sottoscritta anche dall'onorevole Giuseppe Reale.

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore per la III Commissione*. Come i colleghi sanno, la storia di questo provvedimento è lunga. Il disegno di legge, presentato alla Camera il 26 febbraio 1974, venne per la prima volta in discussione nel successivo mese di giugno, ed in quella sede fu rilevata l'opportunità di chiedere l'esame in Commissioni riunite, esteri ed istruzione, cosa che è stata fatta.

Le sedute del Comitato ristretto, costituito nel mese di marzo, del corrente anno, non sono state nè poche nè facili; esso si è dedicato ad un esame approfondito del nuovo testo presentato nel frattempo dal Governo.

Ci fu la resistenza del gruppo liberale al passaggio in sede legislativa, responsabilmente superata, e ad essa fece seguito quella del MSI-destra nazionale, infine caduta.

All'odierna discussione si è giunti dopo tale lungo laborioso iter. È doveroso ricordare i momenti salienti della lunga storia per sottolineare la complessità e la difficoltà della materia, per tanti versi assolutamente nuova, ed anche per riconoscere lo sforzo compiuto dai gruppi politici, onde concorrere alla soluzione di un problema che investe migliaia di cittadini italiani i quali, recatisi all'estero per motivi di lavoro si sono assunti la responsabilità di una presenza italiana che è storia, è

lingua, è tradizione, è volontà di arricchimento civile.

Il disegno di legge in discussione non intende certo risolvere la vasta e complessa problematica della scuola italiana all'estero, che deve essere ulteriormente approfondita; sappiamo bene che si tratta di un settore che necessita di una revisione organica, ciò non toglie però che si possa affrontare la situazione degli insegnanti non di ruolo che lavorano negli istituti di cultura, nelle scuole e nei corsi d'istruzione organizzati e operanti all'estero, conferendo alla nostra scuola le dimensioni attraverso cui consentire ai nostri lavoratori all'estero di sentirsi cittadini italiani in piena parità di diritti del paese ospitante, e tenendo conto dell'esigenza di un rinserimento reale dei figli dei nostri lavoratori. Più specificamente il provvedimento tende a dare stabilità alla normativa che regola il lavoro di questo personale, non essendo più possibile rifarsi ad un testo del 1940, né a quello successivo del 1967.

I motivi fondamentali che hanno spinto ad elaborare il disegno in questione si riferiscono innanzi tutto alla crescente espansione delle istituzioni scolastiche culturali all'estero, al punto che il rapporto quantitativo tra personale insegnante di ruolo e personale insegnante non di ruolo si è sempre più modificato a favore di quest'ultimo. Inoltre era necessario adottare una normativa parallelamente con quanto è stato statuito in periodi recentissimi nei riguardi del personale non di ruolo in servizio in Italia, con l'intento di creare, anche sotto questo profilo, un'unità scolastica funzionale, senza distinzione in relazione alla località in servizio.

Quanto alla portata del provvedimento esso riguarda circa 2.000 persone, una cifra veramente ragguardevole di operatori in servizio presso le scuole materne, primarie e secondarie e nelle istituzioni culturali.

Il provvedimento disciplina innanzi tutto il conferimento degli incarichi di insegnamento, creando una normativa ed un complesso di strutture operative con molta analogia rispetto a quanto avviene nel territorio metropolitano. Sono previste pertanto apposite commissioni di lavoro che in un certo senso forniscono anche quelle garanzie di ordine scolastico-sindacale più volte richieste. Si prevedono graduatorie attuate sulla base di titoli certi, si dettano norme in tema di controllo ministeriale. Si prevede una commissione centrale presso il Ministero affari esteri che sovrintende alla regolarità delle operazioni, che esamina i ricorsi ed esprime il pro-

prio parere su ogni vicenda. L'istituto della supplenza resta relegato solo a casi marginali relativi a brevi vacanze di posti.

Le norme di stato giuridico contenute nel capitolo II riguardano specificamente la retribuzione, i congedi, il trattamento previdenziale e assistenziale, la valutazione del servizio, i diritti, i doveri, gli aspetti disciplinari.

Il capitolo III si riferisce alla cessazione del rapporto di impiego e tutta la disciplina legislativa è in buona parte armonizzata con la normativa vigente nelle scuole italiane.

Un apposito titolo, quello II, regola il conferimento degli incarichi di insegnamento, lo stato giuridico e la cessazione del rapporto del personale non di ruolo in servizio nelle istituzioni straniere, con lo scopo di dare — nella regolamentazione della materia — una particolare certezza al diritto di ciascuno, nel superiore interesse della cultura. Analogo schema, con analoghe finalità troviamo nel titolo III che riguarda il personale non insegnante non di ruolo (personale di segreteria, bidelli, custodi).

Il titolo IV riguarda alcune ipotesi particolari, in armonia con la recentissima legislazione italiana. La prima ipotesi è quella dell'inquadramento in ruolo degli insegnanti incaricati nel limite del 3 per cento di posti disponibili. La seconda ipotesi è quella dell'inquadramento in ruolo del personale non insegnante incaricato dopo almeno 5 anni di servizio.

Altra rilevantissima statuizione è quella dell'articolo 42 che prevede una programmazione scolastica razionale, sia per quanto riguarda l'istituzione di istituti, scuole e corsi sia per quel che attiene ai contenuti culturali didattici, sia infine per quanto riguarda la utilizzazione del personale.

Per quanto concerne il testo del disegno di legge proposto dalle Commissioni III e VIII, meritano di essere ricordate in particolare le modifiche all'articolo 1 per consentire l'attribuzione dell'incarico a tempo indeterminato in ogni caso di vacanza del posto e per l'equiparazione degli obblighi d'orario; quelle all'articolo 2, per armonizzare la normativa con la recentissima disciplina sancita con i noti decreti delegati e per favorire particolarmente il personale che per ragioni obiettive perde il posto; quella all'articolo 3 per incentivare lo studio della lingua locale; quelle agli articoli 4, 6 e 7 per dar maggior peso alle indicazioni delle categorie 4, 6 e 7 per dar maggior peso alle indicazioni

delle categorie sindacali; quelle agli articoli 14 e 36 per estendere particolari benefici già concessi al personale in servizio in Italia; quelle agli articoli 40-bis e 40-ter che consentono la partecipazione del personale insegnante non di ruolo ad istituendo corsi abilitanti speciali e il mantenimento del posto, in applicazione di legge, agli insegnanti già in servizio, anche nel caso in cui manchino di alcuni requisiti.

Già da un esame superficiale del testo emendato appare evidente che quando esso sarà approvato consentirà il raggiungimento di obiettivi di fondo nel campo della nostra politica culturale. Anzitutto esso consentirà l'ingresso nei ruoli del personale fornito di regolari titoli di studio, di sicura esperienza e di provate capacità, il che stimolerà gli interessati ad un adempimento concreto del loro servizio, con conseguente vantaggio dell'amministrazione. Il provvedimento favorisce inoltre l'avvicendamento necessario per un adeguato funzionamento delle nostre istituzioni culturali e scolastiche che, per natura loro, non tollerano eccessive cristallizzazioni e previene pure possibili disordinate pressioni che potrebbero essere legate ad interessi personali. Per quanto riguarda il trattamento economico noi auspichiamo, anche sulla base degli accordi già intervenuti con i sindacati, che il problema si risolva in modo soddisfacente e organico attraverso la legge delega del prossimo ottobre.

Il disegno di legge in sostanza va visto nella sua unità, come uno strumento capace di consentire un'analogia di trattamento tra tutto il personale scolastico, dovunque sia il servizio e dall'altro come un mezzo per continuare e consolidare una politica educativa all'estero fondata soprattutto sull'affermazione di valori sociali e culturali.

Nel concludere vorrei rivolgere un vivo ringraziamento a tutti i colleghi specialmente a quelli del Comitato ristretto presieduto dall'onorevole Elkan e ai rappresentanti del Governo, del Ministero degli affari esteri e della pubblica istruzione, per la sensibilità e collaborazione dimostrata nell'elaborazione ed approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Se non vi sono obiezioni, propongo di passare all'esame degli articoli nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del primo articolo:

TITOLO I

PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO NEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE DI CUI AL TESTO UNICO 12 FEBBRAIO 1940, N. 740 E ALLA LEGGE 3 MARZO 1971, N. 153

CAPO I.

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO.

ART. 1.

Gli incarichi di insegnamento negli istituti italiani di cultura e nelle scuole italiane all'estero di cui al testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, sono conferiti, quando non sia possibile destinare ai posti di insegnamento personale di ruolo ai sensi del succitato testo unico del 1940 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni della presente legge.

Detti incarichi sono attribuiti per posti di insegnamento che comportano un orario settimanale d'insegnamento di 36 ore per le scuole materne, di 24 ore per le istituzioni di istruzione primaria e per quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153 a livello elementare e di 18 ore per le istituzioni di istruzione secondaria e per quelle di cui alla citata legge n. 153 a livello secondario. Non possono, comunque essere conferiti incarichi che comportano un orario settimanale di insegnamento inferiore ad un terzo di quello suindicato per le istituzioni di istruzione secondaria e per quelle di cui alla legge n. 153 a livello secondario, e alla metà per quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153 a livello elementare.

Gli incarichi conferiti ai sensi del precedente primo comma comportano l'integrale osservanza dell'orario e di ogni altro obbligo di servizio stabilito per il corrispondente personale di ruolo destinato alle istituzioni previste dal citato primo comma, compreso lo svolgimento di attività integrative delle prestazioni didattiche.

Gli onorevoli Tedeschi e Corghi hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire dalla parola: 153 fino al punto come segue: per un

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

numero di ore settimanali da fissarsi a cura dell'autorità scolastica competente per territorio.

TEDESCHI. La nostra proposta ha un motivo funzionale, altrimenti si creerebbero difficoltà per quanto riguarda la fissazione del numero di ore per gli insegnanti di cui alla norma in questione. Ci sembra quindi giusto che per gli insegnanti di cui si tratta l'orario possa essere definito dalle competenti autorità scolastiche.

REALE GIUSEPPE, Relatore per la VIII Commissione. Sono favorevole con riserva di eventuale coordinamento con l'ultimo comma dell'articolo in quanto si potrebbero creare contraddizioni circa lo svolgimento delle attività integrative.

URSO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento, favorevoli il relatore e il Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo che, a seguito della modifica testé approvata, risulta così formulato:

TITOLO I

PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO NEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE DI CUI AL TESTO UNICO 12 FEBBRAIO 1940, N. 740 E ALLA LEGGE 3 MARZO 1971, N. 153.

CAPO I.

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO.

ART. 1.

Gli incarichi di insegnamento negli istituti italiani di cultura e nelle scuole italiane all'estero di cui al testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, sono conferiti, quando non sia possibile destinare ai posti di insegnamento personale di ruolo ai sensi del succitato testo unico del 1940 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni della presente legge.

Detti incarichi sono attribuiti per posti di insegnamento che comportano un orario settimanale d'insegnamento di 36 ore per le scuole materne, di 24 ore per le istituzioni di istruzione primaria e per quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153 per un numero di ore settimanali da fissarsi a cura dell'autorità scolastica competente per territorio. Non possono, comunque, essere conferiti incarichi che comportano un orario settimanale di insegnamento inferiore ad un terzo di quello suindicato per le istituzioni di istruzione secondaria e per quelle di cui alla legge n. 153 a livello secondario, e alla metà per quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, a livello elementare.

Gli incarichi conferiti ai sensi del precedente primo comma comportano l'integrale osservanza dell'orario e di ogni altro obbligo di servizio stabilito per il corrispondente personale di ruolo destinato alle istituzioni previste dal citato primo comma, compreso lo svolgimento di attività integrative delle prestazioni didattiche.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Gli incarichi di insegnamento negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui al primo comma dell'articolo 1 sono conferiti a termine, per la durata dell'anno accademico o scolastico, a coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto, o a tempo indeterminato a coloro che siano in possesso della prescritta abilitazione.

Per il conferimento degli incarichi deve essere seguito l'ordine di apposite e distinte graduatorie degli aspiranti compilate dalla commissione di cui ai successivi articoli 5 e 6.

In caso di assegnazione, che potrà avvenire all'inizio dell'anno scolastico, di personale di ruolo o di soppressione del posto di insegnamento, gli incaricati a tempo indeterminato che abbiano perso il posto subentrano nei posti attribuiti agli incaricati a termine secondo l'ordine di anzianità del servizio e, a parità di anzianità, in base all'ordine delle preferenze di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Qualora manchi tale possibilità, l'incarico a tempo indeterminato è revocato, ma gli interessati che abbiano presentato domanda di inclusione nelle relative graduatorie hanno diritto, negli anni successivi, alla

precedenza assoluta nel conferimento di un incarico a tempo indeterminato.

Il relatore, onorevole Reale Giuseppe ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, al terzo comma le parole « che abbiano presentato domanda di inclusione nelle relative graduatorie ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo la parola « interessati », sostituire fino alla fine del comma con le seguenti parole, « hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento di incarichi a tempo indeterminato relativi a posti di nuova istituzione anche in paesi diversi ».

ELKAN. Nel testo del Comitato ristretto si era messa in luce una esigenza, relativa alla conoscenza della lingua, che non mi sembra sia riportata nell'emendamento presentato dal Governo.

TEDESCHI. In effetti la conoscenza della lingua del posto e titolo indispensabile per l'inclusione nella graduatoria.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La ragione di questo emendamento è l'introduzione di un principio di mobilità soprattutto per quanto riguarda i paesi europei dove si insegnano due lingue. Anche le organizzazioni sindacali sono d'accordo su questo punto.

PRESIDENTE. L'onorevole Badini Confalonieri ha presentato il seguente sub-emendamento all'emendamento del Governo:

Aggiungere, alla fine dell'emendamento, le seguenti parole: « fermo restando il requisito della conoscenza della lingua ».

BADINI CONFALONIERI. Mi sembra che con questa modifica si venga incontro alle preoccupazioni espresse dagli onorevoli Elkan e Tedeschi.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sub-emendamento presentato dall'onorevole Badini Confalonieri all'emendamento governativo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo al terzo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

L'emendamento del relatore è pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 2.

Gli incarichi di insegnamento negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui al primo comma dell'articolo 1 sono conferiti a termine, per la durata dell'anno accademico o scolastico, a coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto, o a tempo indeterminato a coloro che siano in possesso della prescritta abilitazione.

Per il conferimento degli incarichi deve essere seguito l'ordine di apposite e distinte graduatorie degli aspiranti compilate dalla commissione di cui ai successivi articoli 5 e 6.

In caso di assegnazione, che potrà avvenire all'inizio dell'anno scolastico, di personale di ruolo o di soppressione del posto di insegnamento, gli incaricati a tempo indeterminato che abbiano perso il posto subentrano nei posti attribuiti agli incaricati a termine secondo l'ordine di anzianità del servizio e, a parità di anzianità, in base all'ordine delle preferenze di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Qualora manchi tale possibilità, l'incarico a tempo indeterminato è revocato, ma gli interessati hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento di incarichi a tempo indeterminato relativi a posti di nuova istituzione anche in paesi diversi fermo restando il requisito della conoscenza della lingua.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Per l'iscrizione nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento è necessario il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) abilitazione all'insegnamento della disciplina cui l'incarico si riferisce o, in difetto, titolo di studio prescritto per il conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole d'istruzione secondaria, per l'accesso alle istituzioni di istruzione secondaria e ai corsi di livello corrispondente

di cui alla legge n. 153; diploma di istituto magistrale per l'accesso alle scuole elementari e ai corsi di livello corrispondente di cui alla legge n. 153; diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale per l'accesso alle scuole materne; diploma di laurea o diploma di istituto di istruzione secondaria superiore o artistica in relazione ai livelli di funzione per l'accesso agli istituti di cultura;

c) idoneità fisica per le prestazioni che l'incarico comporta;

d) accertata conoscenza della lingua locale;

e) buona condotta morale e civile all'estero;

f) certificato di non iscrizione nel casellario giudiziario;

g) età non inferiore a 18 anni, salvo prescrizioni locali che richiedano un più elevato limite di età, e non superiore a 60 anni.

Il requisito della buona condotta di cui alla lettera e) può essere accertato anche d'ufficio.

Costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi la residenza da almeno un anno nel paese in cui ha sede la istituzione; tale precedenza opera subordinatamente a quella prevista dal terzo comma del precedente articolo 2.

Non possono essere iscritti in graduatoria coloro che abbiano subito la sanzione del licenziamento.

Gli onorevoli Tedeschi, Corghi, Raicich e Cardia hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere la lettera e); in via subordinata alla lettera e) aggiungere « da certificarsi dalla competente autorità consolare su parere conforme della commissione di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge ».

Gli onorevoli Tedeschi e Corghi hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

TEDESCHI. Le nostre proposte rispondono all'esigenza già sostenuta durante la discussione in sede di Comitato ristretto. La nostra preoccupazione è che la buona condotta civile e morale all'estero risulti difficilmente certificabile perché non si avrebbe, come in Italia, un certificato rilasciato dal sindaco, quindi un atto dovuto dall'autorità pubblica che non si presta a discriminazioni. Appare chiaro che all'estero la certificazione diventa difficile e non si può non considerare la possibilità che l'autorità consolare di-

venti un po' arbitra di rilasciare o meno il certificato. Per questo con il primo emendamento proponiamo la soppressione della lettera e), tenuto anche conto che « morale e civile » non significa nulla, e in subordine proponiamo che almeno si detti una norma che garantisca un minimo di obiettività di valutazione. Sugeriamo quindi che la buona condotta civile e morale sia certificata dall'autorità consolare su parere conforme delle commissioni che presiedono alla formulazione delle graduatorie previste da questa stessa legge, per avere almeno la garanzia che la valutazione non sia rimessa a una singola persona.

Per le suesposte ragioni ci sembra che il secondo comma che prevede che il requisito della buona condotta possa essere certificato d'ufficio ci sembra inutile e ne chiediamo la soppressione.

REALE GIUSEPPE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Il problema posto dagli emendamenti del gruppo comunista va oltre la natura del provvedimento in esame perché investe la vasta problematica dei rapporti del pubblico impiego. Se il provvedimento tende ad inserirsi in una visione analoga a quella della normativa della scuola italiana, a me pare che la soppressione non possa essere accolta.

TEDESCHI. Ma in Italia non vige più questa norma.

REALE GIUSEPPE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Anche la subordinata pone in essere una situazione nuova perché a determinare la condotta morale e civile all'estero dovrebbe essere preposta una commissione che non ha il compito di svolgere questo accertamento. Mi dichiaro quindi contrario agli emendamenti presentati dall'onorevole Tedeschi.

URSO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi dichiaro anch'io contrario agli emendamenti comunisti perché la dizione « buona condotta morale e civile » è stata a lungo dibattuta in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento della lettera e) dell'articolo 3 di cui il deputato Tedeschi ed altri hanno chiesto la soppressione, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

La lettera e) dell'articolo 3 è pertanto soppressa.

L'emendamento subordinato Tedeschi ed altri è quindi precluso.

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma di cui il deputato Tedeschi ed altri hanno chiesto la soppressione, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Il secondo comma dell'articolo 3 è pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato.

(È approvato).

Poiché agli articoli 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Le domande di iscrizione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di incarichi devono essere presentate entro il 90° giorno precedente l'inizio dell'anno accademico o scolastico per il quale si chiede il conferimento dell'incarico.

A tal fine, la rappresentanza diplomatica presso lo Stato nel cui territorio ha sede l'Istituto italiano di cultura e gli uffici consolari nelle cui circoscrizioni hanno sede le istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 1 devono render nota, mediante pubblicazione nei rispettivi albi, ed avvalendosi anche di altri mezzi di pubblicità, con un anticipo non inferiore a 30 giorni, la data di scadenza come sopra determinata del termine di presentazione delle domande, indicando le modalità da seguire, in conformità della presente legge, per il conferimento degli incarichi.

Con ordinanza emanata dal ministro degli affari esteri d'intesa con il ministro della pubblica istruzione saranno disciplinate le modalità per il conferimento degli incarichi e i criteri di valutazione dei titoli.

(È approvato).

ART. 5.

Le graduatorie degli aspiranti al conferimento degli incarichi sono formate, per gli istituti italiani di cultura, da una commissione nominata dal capo della rappresentanza diplomatica e composta di tre membri scelti tra funzionari e il personale scolastico direttivo e docente in servizio nella sede della rappresentanza, tenendo conto delle designa-

zioni delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative.

La commissione verifica il possesso dei requisiti prescritti e procede alla graduazione degli aspiranti sulla base dei rispettivi titoli, da valutare secondo i criteri stabiliti nella ordinanza di cui al precedente articolo 4, e dell'esito di un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua e cultura locale.

Sono formate distinte graduatorie in relazione ai diversi livelli di funzione.

(È approvato).

ART. 6.

Le graduatorie per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 1 sono formate da uno o - se necessario - più commissioni nominate dal capo del competente ufficio consolare e composte da cinque membri scelti tra funzionari e il personale scolastico direttivo e docente in servizio nel territorio di competenza della rappresentanza diplomatica o consolare tenendo conto delle designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative.

Per i lavori della commissione si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 5.

Le graduatorie devono essere formate come segue:

a) per le scuole secondarie ed i corsi di livello corrispondenti di cui alla legge n. 153: distinte graduatorie per gli aspiranti in possesso di titolo di abilitazione e per quelli che ne sono sforniti, in relazione alle materie d'insegnamento;

b) per le scuole elementari ed i corsi di livello corrispondenti di cui alla legge n. 153: unica graduatoria, con precedenza degli aspiranti inclusi in una graduatoria di merito di un concorso magistrale;

c) per le scuole materne: due distinte graduatorie per le aspiranti all'insegnamento, in possesso di abilitazione e per quelli che ne sono sforniti; una graduatoria per le assistenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, le graduatorie di cui agli articoli 5 e 6 devono es-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

sere pubblicate, per un periodo di 15 giorni, nell'albo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, secondo la rispettiva competenza. Contro di esse è ammessa opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Le graduatorie sono trasmesse dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare, nel termine di trenta giorni precedente l'inizio dell'anno accademico o scolastico, al Ministero degli affari esteri, unitamente ai verbali dei lavori delle commissioni, alle eventuali opposizioni pervenute e alle relative controdeduzioni.

È istituita, presso il Ministero degli affari esteri, una commissione, nominata con decreto del ministro e composta dal competente direttore generale del Ministero degli affari esteri o dal Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno designato dalla direzione generale della emigrazione e degli affari sociali, tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e un maestro ed un professore possibilmente di ruolo designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie del personale insegnante incaricato in servizio all'estero. La commissione dura in carica un triennio; i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

La predetta commissione, nel termine di quindici giorni precedenti l'inizio dell'anno accademico o scolastico, verifica la regolarità delle graduatorie e decide sulle eventuali opposizioni.

Il ministro degli affari esteri, con propri decreti, su conforme parere della commissione, approva le graduatorie.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire le parole: « un maestro ed un professore » con le altre « due maestri ed un professore ».

REALE GIUSEPPE, Relatore per l'VIII Commissione. Sono d'accordo, anche perché in questo modo si precisa la natura dei tre previsti rappresentanti, mentre prima il terzo non si sapeva chi dovesse essere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Il conferimento e la revoca degli incarichi sono disposti con decreto del ministro degli affari esteri su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7.

TEDESCHI. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo se questa normativa riguarda il futuro e cosa si pensa di fare in merito; bisogna pensarci bene, perché si rischia di fare una legge soltanto per la metà degli insegnanti interessati.

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Penso che l'interpretazione debba essere quella letterale, valida per tutte le persone rientranti nell'ambito di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Poiché dall'articolo 9 all'articolo 39 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

Le supplenze di insegnamento per la sostituzione di docenti di ruolo o incaricati temporaneamente impediti e per la copertura dei posti di insegnamento che comportino un orario settimanale inferiore a quello minimo previsto dal secondo comma del precedente articolo 1 sono conferite, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare agli iscritti nelle graduatorie di cui agli articoli 5 e 6.

(È approvato).

CAPO II.

STATO GIURIDICO DEGLI INCARICATI.

ART. 10.

Nei confronti del personale incaricato di cui al precedente articolo 1 trova applicazione l'articolo 11 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

Nei limiti previsti dalla norma succitata è dovuta, per il periodo delle vacanze estive, la retribuzione agli insegnanti incaricati di cui all'articolo 1 che abbiano prestato servizio per non meno di sette mesi durante l'anno accademico o scolastico stabilito dal calendario locale.

Negli stessi limiti compete la tredicesima mensilità nella misura di 1/12 per ciascun mese effettivo di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il personale incaricato di cui all'articolo 1 ha diritto ai congedi ordinari e straordinari previsti dalla vigente legislazione per il personale insegnante incaricato in servizio nelle corrispondenti scuole metropolitane.

Il congedo ordinario è concesso dal direttore, per gli insegnanti incaricati degli istituti di cultura e dal superiore scolastico negli altri casi. Il congedo straordinario è concesso, secondo la rispettiva competenza, dal capo della rappresentanza diplomatica o dal capo dell'ufficio consolare, che ne danno immediata informazione al Ministero degli affari esteri.

(*È approvato*).

ART. 12.

Al personale incaricato di cui all'articolo 1 spetta il trattamento previdenziale ed assistenziale relativo al personale insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole aventi sede in Italia, sempreché le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite con carattere di obbligatorietà dalla legislazione locale.

Ad esso spetta altresì la concessione di un equo indennizzo, nelle stesse misure e con le medesime modalità stabilite per il personale non di ruolo, qualora subisca la perdita totale o parziale dell'integrità fisica per effetto di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

I contributi assicurativi sono dovuti sulle competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale di cui alla presente legge nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione italiana.

Il personale contemplato dalla presente legge, qualora sia retribuito in tutto o in parte da enti stranieri e non usufruisca di tutela previdenziale e/o assistenziale secondo la legislazione locale, è tenuto a rimborsare all'Amministrazione degli affari esteri la quota

personale dei contributi dovuti nei limiti della retribuzione, a carico degli enti stessi, computabile ai fini assicurativi.

(*È approvato*).

ART. 13.

La valutazione del servizio prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, avviene secondo le norme vigenti per il personale delle scuole metropolitane.

(*È approvato*).

ART. 14.

Il servizio prestato all'estero in qualità di non di ruolo dal personale contemplato dal presente titolo I è riconosciuto utile ai fini dell'applicazione del decreto legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*È approvato*).

ART. 15.

Al personale insegnante non di ruolo contemplato dal presente titolo si applicano, in quanto compatibile, le disposizioni in materia disciplinare concernenti il corrispondente personale non di ruolo del territorio metropolitano.

L'avvertimento scritto è inflitto dall'autorità preposta all'istituzione scolastica o culturale.

La censura è inflitta dalla competente autorità diplomatica o consolare.

Le altre sanzioni sono inflitte dal ministro degli affari esteri, su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7.

Contro le sanzioni dell'avvertimento e della censura è dato ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al ministro degli affari esteri, che decide su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7.

Si applicano, altresì, in materia di sospensione cautelare, gli articoli 91 e 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

ART. 16.

Oltre che nelle ipotesi di decadenza previste per il corrispondente personale di ruolo, ed in quella di scadenza del termine di con-

ferimento dell'incarico, il rapporto d'impiego degli insegnanti incaricati cessa:

a) nel caso di incarichi a tempo indeterminato, per raggiungimento del limite di età di 65 anni;

b) per dimissioni volontarie;

c) per soppressione del posto di insegnante o destinazione al posto stesso di insegnanti di ruolo, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 2;

d) per licenziamento per persistente insufficiente rendimento debitamente accertato secondo le vigenti disposizioni di legge;

e) per licenziamento a causa del superamento dei periodi massimi di congedo;

f) per licenziamento per motivi disciplinari ovvero in conseguenza di condanna definitiva restrittiva della libertà personale.

(*È approvato*).

TITOLO II

PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO NELLE ISTITUZIONI STRANIERE DI ISTRUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNICO 12 FEBBRAIO 1940, N. 740 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI O INTEGRAZIONI

CAPO I.

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO.

ART. 17.

Le funzioni di insegnamento nelle istituzioni straniere di istruzione di cui all'articolo 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e successive modificazioni ed integrazioni, quando non siano attribuite, a norma del citato testo unico, a personale di ruolo, sono conferite per incarico.

In tal caso il servizio prestato nell'espletamento dell'incarico è riconosciuto utile ai fini dell'applicazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni.

(*È approvato*).

ART. 18.

Coloro che aspirano al conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo devono presentare domanda al Ministero degli affari esteri - direzione generale della cooperazione

culturale, scientifica e tecnica - entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Per accedere agli incarichi è necessario il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei requisiti previsti dal precedente articolo 3.

(*È approvato*).

ART. 19.

La Commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7 procede agli adempimenti di cui al precedente articolo 5 e forma le graduatorie degli aspiranti articolate secondo i paesi di destinazione e le materie di insegnamento.

Per la formazione di dette graduatorie la commissione si avvale di esperti in particolari discipline.

(*È approvato*).

ART. 20.

Ove riconosca la regolarità del procedimento, il ministro degli affari esteri provvede con decreto all'approvazione delle graduatorie, e, su conforme parere delle competenti autorità straniere, provvede con proprio decreto al conferimento degli incarichi per l'anno accademico o scolastico cui le graduatorie si riferiscono, secondo l'ordine delle stesse.

(*È approvato*).

ART. 21.

Se il servizio del docente incaricato ai sensi del precedente articolo sia stato lodevolmente prestato e se il docente stesso continui a trovarsi in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico, su conforme parere delle competenti autorità straniere e della rappresentanza diplomatica italiana, può essere rinnovato, di anno in anno, sino ad un massimo di cinque anni.

(*È approvato*).

CAPO II.

STATO GIURIDICO DEGLI INCARICATI.

ART. 22.

Agli insegnanti incaricati nelle istituzioni straniere di istruzione spetta la retribuzione di cui all'articolo 10 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 23.

Al personale di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 della presente legge, concernenti i congedi ordinari e straordinari, la riduzione sui biglietti di viaggio delle ferrovie dello Stato, l'assistenza sanitaria, il trattamento pensionistico e l'equo indennizzo.

I congedi ordinari e straordinari sono concessi dal capo della rappresentanza diplomatica, previa intesa con le competenti autorità scolastiche; dei congedi straordinari è data notizia al Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

ART. 24.

Gli insegnanti incaricati nelle istituzioni straniere di istruzione sono tenuti all'osservanza dell'orario di tali istituzioni nonché di tutti gli obblighi di servizio e di condotta previsti per il corrispondente personale di ruolo.

Qualora l'orario presso le istituzioni straniere sia inferiore alle 18 ore settimanali, le ore residue fino a 18 devono essere impiegate in attività culturali alle dirette dipendenze della rappresentanza diplomatica.

(È approvato).

ART. 25.

Nel caso di violazione dei propri obblighi, gli insegnanti incaricati presso le istituzioni straniere di istruzione sono sottoposti a procedimento disciplinare, in conformità di quanto stabilito dal precedente articolo 15.

L'avvertimento scritto e la censura sono inflitti dal capo della rappresentanza diplomatica; le altre sanzioni sono disposte con decreto del ministro degli affari esteri, su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7.

(È approvato).

CAPO III.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO.

ART. 26.

Agli insegnanti incaricati presso le istituzioni straniere di istruzione si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 16 in materia di cessazione del rapporto d'impiego.

(È approvato).

TITOLO III

PERSONALE NON INSEGNANTE NON DI RUOLO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE ALL'ESTERO

CAPO I.

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

ART. 27.

Negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 1, in difetto di destinazione di personale di ruolo, l'esercizio delle mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie è affidato al personale incaricato.

(È approvato).

ART. 28.

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo devono presentare domanda alla competente rappresentanza diplomatica, nel caso degli istituti italiani di cultura, ovvero al competente ufficio consolare, negli altri casi, entro il 90° giorno precedente la data d'inizio dell'anno accademico o scolastico.

Almeno un mese prima della scadenza del termine di cui al precedente comma, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari avranno cura di render note, attraverso la pubblicazione nei rispettivi albi ed ogni altro idoneo mezzo di pubblicità, le disponibilità di posti da coprire con personale non di ruolo, nelle categorie di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Con ordinanza emanata dal ministro degli affari esteri d'intesa con il ministro della pubblica istruzione saranno disciplinate le modalità per il conferimento degli incarichi e saranno stabiliti i titoli e i loro criteri di valutazione.

(È approvato).

ART. 29.

Gli aspiranti agli incarichi devono possedere, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, i requisiti prescritti per l'accesso ai pubblici impieghi dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed avere buona conoscenza della lingua locale.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

Il requisito della buona condotta può essere accertato anche di ufficio.

È richiesto, altresì, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di concetto; il diploma di scuola secondaria di primo grado per quello esecutivo ed il diploma di licenza elementare per il personale ausiliario.

Costituisce titolo di precedenza assoluta per il conferimento degli incarichi la residenza da almeno un anno nel paese sede dell'istituzione. Sono esclusi dall'iscrizione in graduatoria per la durata di un anno coloro che abbiano riportato nell'anno precedente la sanzione massima prevista dall'articolo 38. Non possono essere iscritti in graduatoria coloro che abbiano subito la sanzione del licenziamento.

(È approvato).

ART. 30.

Sono costituite apposite commissioni di tre membri nominate dal capo della rappresentanza diplomatica per il personale degli istituti italiani di cultura e dal capo dell'ufficio consolare per le altre istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 1.

Il componenti delle commissioni sono scelti tra i funzionari e il personale docente e non docente, in servizio nella sede della rappresentanza o dell'ufficio consolare, tenendo conto delle designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative. Le commissioni accertano il possesso dei requisiti prescritti e formano, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, distinte graduatorie degli aspiranti idonei, rispettivamente per la carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria, sulla base dei titoli posseduti e valutati secondo l'ordinanza ministeriale di cui al precedente articolo 28 e di un colloquio diretto ad accertare il grado di conoscenza della lingua locale.

(È approvato).

ART. 31.

Le graduatorie sono pubblicate all'albo della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare per il periodo di 15 giorni. Alla scadenza del predetto termine, le rappresentanze e gli uffici suddetti trasmettono al Ministero degli affari esteri le graduatorie, i verbali dei lavori delle commissioni e le eventuali opposizioni pervenute, con le relative condizioni.

(È approvato).

ART. 32.

La Commissione di cui al precedente articolo 7, integrata da due rappresentanti del personale non insegnante, nel termine di 15 giorni precedenti l'inizio dell'anno accademico o scolastico verifica la regolarità delle graduatorie e decide sulle eventuali opposizioni.

Il Ministro degli affari esteri, con propri decreti, su conforme parere della Commissione, approva le graduatorie e conferisce gli incarichi per la durata dell'anno scolastico e accademico.

(È approvato).

ART. 33.

A coloro che per un biennio abbiano prestato servizio in qualità di incaricati a termine riportato la qualifica di ottimo e che permangono in possesso dei requisiti prescritti l'incarico è conferito, con decreto del ministro degli affari esteri, a tempo indeterminato, se ne facciano domanda entro il termine di 60 giorni prima del compimento del biennio.

(È approvato).

CAPO II.

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE NON INSEGNANTE.

ART. 34.

Nei confronti del personale non di ruolo di cui al precedente articolo 27 trova applicazione l'articolo 12 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546.

Nei limiti previsti dalla norma succitata competente al personale medesimo la tredicesima mensilità secondo le norme all'uopo previste dal precedente articolo 10.

(È approvato).

ART. 35.

Il personale di cui all'articolo 27 ha diritto ai congedi ordinari e straordinari previsti dalla vigente legislazione per il personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle corrispondenti scuole metropolitane.

Il congedo ordinario è concesso dal direttore per il personale non di ruolo degli istituti di cultura, e dal superiore scolastico negli altri casi. I congedi straordinari sono concessi, rispettivamente, dal capo della

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

rappresentanza diplomatica e dal capo dell'ufficio consolare.

(*E approvato*).

ART. 36.

Al personale incaricato di cui all'articolo 27 spetta il trattamento previdenziale ed assistenziale relativo al personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole aventi sede in Italia, sempre che le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite con carattere di obbligatorietà dalla legislazione locale. Ad esso spetta, altresì, la concessione di un equo indennizzo, nelle stesse misure e con le medesime modalità stabilite per il personale di ruolo, qualora subisca la perdita totale o parziale dell'integrità fisica per effetto di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Al personale predetto si applicano le disposizioni contenute nei commi secondo e seguenti dell'articolo 12 della presente legge.

Per ogni dipendente non insegnante non di ruolo è redatto un rapporto informativo annuale, secondo le disposizioni in materia vigenti in Italia.

Il servizio prestato all'estero in qualità di non di ruolo dal personale contemplato dal presente Titolo III è riconosciuto utile ai fini dell'applicazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni.

(*E approvato*).

ART. 37.

Il personale non insegnante non di ruolo è tenuto alla osservanza dell'orario e di tutti gli obblighi di servizio e di condotta stabiliti per il corrispondente personale in servizio nelle scuole metropolitane.

(*E approvato*).

ART. 38.

Si applicano le disposizioni in materia disciplinare, previste per il corrispondente personale in servizio nelle scuole metropolitane.

La censura è inflitta dal direttore dell'istituto di cultura per il personale degli istituti stessi e dal direttore scolastico negli altri casi; le altre sanzioni sono disposte, sentita la commissione di cui al terzo comma dell'articolo 7.

(*E approvato*).

CAPO III.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO.

ART. 39.

Oltre che nelle ipotesi di decadenza previste per il corrispondente personale in servizio nelle scuole metropolitane ed in quella di scadenza del termine di conferimento dell'incarico, il rapporto d'impiego del personale non insegnante incaricato di cui al precedente articolo 27 cessa:

- a) per raggiungimento del limite di età di 65 anni;
- b) per dimissioni volontarie;
- c) per soppressione del posto;
- d) per licenziamento per scarso rendimento debitamente accertato secondo le vigenti disposizioni di legge;
- e) per licenziamento a causa del superamento dei periodi massimi di congedo;
- f) per licenziamento per motivi disciplinari ovvero in conseguenza di condanna definitiva restrittiva della libertà personale.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 40.

« Il personale insegnante incaricato in servizio all'estero presso le istituzioni di cui ai precedenti articoli ha diritto a partecipare ad appositi concorsi per soli titoli da bandire ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione II capo II titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il servizio di insegnamento previsto alla lettera e) dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 deve essere stato prestato con incarico conferito con decreto del ministro degli affari esteri per almeno cinque anni scolastici anche non consecutivi dopo il conseguimento del titolo di studio, ove richiesto, valido per l'insegnamento stesso; per coloro che si trovano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è richiesta una anzianità di servizio nelle medesime istituzioni di anni cinque, di cui almeno due con incarico conferito con decreto del ministro degli affari esteri.

Ai predetti concorsi per soli titoli è riservata l'aliquota del 3 per cento calcolata sull'aliquota dei posti che si rendono annual-

mente disponibili non riservata per legge ai concorsi per esami e titoli, e comunque non meno di un posto.

I posti annualmente non utilizzati restano disponibili per gli altri impieghi previsti dalle disposizioni in vigore.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: di cui almeno due con incarico conferito con decreto del Ministro degli affari esteri, *con le altre:* ...computandosi a tal fine anche il servizio prestato senza incarico ministeriale alle dipendenze di enti di emanazione consolari, purché reso nel possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto per il corrispondente personale nominato con decreto del ministro degli affari esteri.

BADINI CONFALONIERI. Forse questo emendamento potrebbe non avere più una sua logica essendo stata superata, con l'emendamento Tedeschi all'articolo 3, la questione delle ore che ora viene qui riproposta, con il riconoscimento di un diritto a coloro che per un certo numero di anni hanno insegnato per un certo numero di ore alla settimana.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Badini Confalonieri, che non si tratta dell'articolo 3, ma dell'articolo 1.

REALE GIUSEPPE, *Relatore per la VIII Commissione.* Sono favorevole all'emendamento governativo che rende giustizia ad una situazione che altrimenti non avrebbe potuto essere sanata.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Badini, desidero precisare che essa è valida soltanto in parte, in quanto mentre la norma da noi stabilita riguarda il futuro, l'emendamento si riferisce a coloro che per il passato hanno insegnato per quel determinato numero di ore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 40 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò diret-

tamente in votazione dopo averne dato lettura :

ART. 40-bis.

« Il personale insegnante incaricato in servizio all'estero presso le istituzioni di cui ai precedenti articoli ha titolo a partecipare ad appositi corsi abilitanti speciali, da indire nell'anno 1975 con decreto del ministro per la pubblica istruzione d'intesa con il ministro per gli affari esteri secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 40-ter.

ART. 40-ter.

Nella prima applicazione della presente legge, gli insegnanti non di ruolo, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri da almeno due anni continuativi, saranno incaricati a tempo indeterminato dall'inizio del prossimo anno scolastico anche se sprovvisti del titolo di abilitazione. Conserveranno tale incarico purché conseguano l'abilitazione partecipando ai primi corsi che saranno svolti ai sensi del precedente articolo 40-bis.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire interamente l'articolo con il seguente:

ART. 40-ter.

Nella prima applicazione della presente legge saranno incaricati a tempo indeterminato, dall'inizio del prossimo anno scolastico, anche se sprovvisti del titolo di abilitazione ma forniti del prescritto titolo di studio, gli insegnanti non di ruolo in servizio da almeno due anni continuativi, nominati, con decreto, dal Ministero degli affari esteri, oppure da enti di emanazione consolare per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto per il corrispondente personale nominato con decreto del ministro degli affari esteri.

I docenti sprovvisti di abilitazione partecipando ai primi corsi che saranno svolti ai sensi del precedente articolo 40-bis.

Gli insegnanti di cui al precedente primo comma, in servizio nella scuola elementare all'estero o nei corsi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153 di corrispondente civile, non in possesso del prescritto titolo di studio saranno utilizzati, con incarico a

tempo indeterminato, per mansioni amministrative o attività parascolastiche. Essi potranno essere riutilizzati nell'insegnamento, co nincarico a tempo indeterminato, qualora conseguano, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il diploma di maturità magistrale.

Ai fini del conferimento dei predetti incarichi si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana per gli insegnanti che ne siano stati precedentemente in possesso ».

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La finalità di questo emendamento è di stabilire criteri di equità per la sanatoria di cui è prevista l'attuazione. Infatti si stabilisce la possibilità, per chi non ha l'abilitazione, di mantenere l'incarico a tempo indeterminato; si stabilisce, inoltre, il principio che questi insegnanti, nel caso in cui acquisiscono il titolo della maturità possono, entro due anni, tornare all'insegnamento.

Questi principi non interferiscono con quelli validi nel territorio metropolitano. Infine, l'ultimo comma di questo articolo riguarda alcuni casi limite di insegnanti italiane all'estero che, essendosi sposate, verrebbero private della possibilità di insegnare non avendo il requisito della cittadinanza italiana.

BADINI CONFALONIERI. Sono d'accordo sull'opportunità di stabilire norme di sanatoria per certe situazioni di fatto, pertanto voterò a favore del testo proposto dal Governo.

TEDESCHI. Siamo favorevoli all'emendamento proposto dal Governo che, del resto, amplia la terza parte del nostro emendamento all'articolo 2.

REALE GIUSEPPE, *Relatore per la VIII Commissione*. Siamo favorevoli al testo presentato dal Governo che si adegua alla situazione esistente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 40-ter nel testo presentato dal Governo. *(E approvato)*.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 41.

Il personale non insegnante incaricato con decreto del ministro degli affari esteri in

servizio all'estero da almeno cinque anni presso le istituzioni di cui ai precedenti articoli che partecipa ai concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso al ruolo corrispondente alle mansioni svolte, ha diritto ad una riserva dei posti messi a concorso nella misura del 2 per cento, e comunque a non meno di un posto.

Per i concorsi relativi alle carriere esecutiva ed ausiliare è ammessa la partecipazione ad un solo concorso per la provincia scelta dall'aspirante.

I posti non utilizzati restano disponibili per gli altri impieghi previsti dalle disposizioni in vigore.

Ai fini della riserva di cui al precedente primo comma, è riconosciuto utile il servizio prestato dagli insegnanti elementari, quali segretari, presso le sezioni didattiche e gli ispettorati scolastici all'estero.

Il personale che consegue la nomina in ruolo cessa dal servizio all'estero.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il personale non insegnante incaricato con decreto del ministro degli affari esteri in servizio all'estero da almeno cinque anni presso le istituzioni di cui ai precedenti articoli ha titolo a partecipare ai concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 per l'accesso al ruolo corrispondente alle mansioni svolte, con diritto ad una riserva dei posti messi a concorso nella misura del 2 per cento, e comunque a non meno di un posto.

Aggiungere, dopo il primo, il seguente comma:

« Il personale non insegnante in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le istituzioni di cui al comma precedente potrà partecipare ai concorsi anzidetti anche nel caso che il servizio sia stato prestato senza nomina ministeriale ».

URSO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La prima modifica si rende necessaria perché i concorsi previsti dal decreto presidenziale n. 420 sono riservati al personale con incarico da due anni; si richiede, perciò, per questo personale all'estero una espressa autorizzazione a partecipare ai predetti concorsi.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

Il secondo emendamento riguarda una estensione di sanatoria per coloro che non hanno una nomina ministeriale.

REALE GIUSEPPE, *Relatore per la VIII Commissione*. Sono favorevole agli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 41 così modificato.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 42, 43, 44 e 45 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 42.

Con decreto del ministro degli affari esteri, di concerto con i ministri del tesoro e della pubblica istruzione, sono stabiliti, con congruo anticipo sulla data d'inizio di ogni anno scolastico, il piano di istituzione dei nuovi istituti, scuole e corsi, il programma delle attività culturali e scolastiche, il contingente del personale di ruolo e di quello non di ruolo da assegnare alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero ed il limite massimo della spesa.

Con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro, saranno emanate le norme di esecuzione dei precedenti articoli 40 e 41.

(*È approvato*).

ART. 43.

Ai fini dei concorsi a posti di ruolo e del conferimento di supplenze ed incarichi in Italia, il servizio prestato all'estero dagli insegnanti non di ruolo presso le istituzioni di cui alla presente legge è valutato nella misura prevista dall'articolo 10 della legge 3 marzo 1971, n. 153.

(*È approvato*).

ART. 44.

Le disposizioni della presente legge si applicano salvo gli obblighi derivanti da accordi

internazionali e salvo quanto diversamente disposto, con carattere cogente, dalla normativa del paese nel quale le istituzioni si trovano.

(*È approvato*).

ART. 45.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove non incompatibili, le norme vigenti per il personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle corrispondenti scuole metropolitane.

Sono abrogate le norme del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni o integrazioni contrarie o incompatibili con le disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. I deputati Badini Confalonieri e Giomo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Istruzione) nell'approvare il disegno di legge n. 2800

invitano il Governo

ad attribuire al disegno stesso carattere di sanatoria necessaria nei confronti di una provvisoria carenza legislativa, riconoscendo la necessità di correlare al più presto le norme che oggi si approvano con il disegno di legge sugli insegnanti di ruolo in corso di preparazione ».

(0/2800/1/CR 3-8)

URSO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Reale Giuseppe e Miotti Carli Amalia hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Istruzione)

invitano il Governo

a voler considerare la parte retributiva relativa agli insegnanti all'estero; essa resta in tutta la sua validità ed è tanto meno reticente quanto più urgente ».

(0/2800/2/CR 3-8)

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Lo accetto.

TEDESCHI. Il gruppo comunista riconosce che il provvedimento approvato è profondamente diverso da quello originale, sia per

quanto riguarda il testo, sia i primi emendamenti del Governo. Riteniamo che, sia pure nei limiti della materia affrontata dal disegno di legge, sono state recepite molte delle istanze da noi avanzate e questo ci porta, per coerenza, ad annunciare il nostro voto favorevole.

Non possiamo tuttavia rinunciare a ricordare che il problema che la materia investe è assai più vasto rispetto alla portata dell'odierno provvedimento e ci proponevamo la presentazione di ordini del giorno che purtroppo l'onorevole Raicich, impedito per ragioni di salute, non ha potuto stilare.

Vogliamo ricordare al Governo che dovrebbe farsi carico della urgente necessità di rinnovare profondamente questo capitolo dell'organizzazione delle scuole e istituzioni nostre culturali all'estero, perché questa legge non distrugge la situazione di fatto e in fondo risale, nei suoi contenuti e origini, alla legge del 1940 che, anche se modificata dalla legge n. 153, continuava a vedere il problema dell'istruzione italiana all'estero come appendice della propaganda più che della cultura italiana all'estero, per cui le scuole erano una specie di variazione in tono minore della « Dante Alighieri ». Credo che i tempi nuovi che viviamo, particolarmente nell'ambito della CEE, impongano che il vecchio concetto sia totalmente superato. Il problema non è più quello di avere una scuola italiana all'estero che consenta in definitiva di conservare la cultura italiana fra i nostri emigrati e di propagandarla di fronte agli altri, ma si tratta oggi di conferire alla nostra scuola all'estero le dimensioni attraverso cui consentire ai nostri lavoratori all'estero di sentirsi cittadini italiani, ma in piena eguaglianza di diritti con i cittadini della nazione ospitante. Il problema oggi è soprattutto quello di rimuovere tutti gli ostacoli di qualunque ordine che impediscano ai figli dei nostri emigrati di avere diritti eguali a quelli dei figli dei cittadini di quei paesi che li ospitano per poter conseguire qualunque grado di istruzione. In questa ottica ci permettiamo quindi di indicare alcune strade.

Da quanto detto, infatti, discende a nostro avviso, l'esigenza che il Governo si faccia carico di avviare a soluzione il problema delle competenze in materia. Si deve affermare chiaramente la competenza del ministro della pubblica istruzione, pur attribuendo altri compiti al ministro degli esteri perché le possibilità che abbiamo possano diventare effettive. Così si impone un riesame generale degli accordi bilaterali con gli

altri paesi perché a volte costituiscono un serio impedimento a realizzare le possibilità cui giustamente i nostri lavoratori all'estero aspirano. D'altra parte vorremmo ricordare che la competenza del Ministero della pubblica istruzione dovrebbe portare ad assicurare negli altri paesi certe funzioni esistenti nel territorio metropolitano che all'estero le nostre scuole non hanno — mi riferisco al diritto allo studio, ad esempio —. Non si può restare nella situazione per cui i fondi dati sotto specie generica ad organizzazioni all'estero non si sa poi quale effettiva destinazione abbiano.

Un discorso a parte merita la situazione nell'ambito del MEC perché non possiamo accettare ancora le conseguenze delle enormi differenze delle legislazioni delle scuole nei vari paesi — diversità dei titoli di studio richiesti dal governo tedesco per l'insegnamento nella scuola elementare e quelli richiesti dal nostro, esistenza del numero chiuso in molti paesi della Comunità per quanto riguarda l'istruzione universitaria —, per cui i figli dei lavoratori italiani sono quasi impossibilitati a conseguire un titolo di studio universitario. Per esempio un emigrato italiano che avesse conquistato la possibilità economica di far frequentare al proprio figli l'università, non lo potrebbe egualmente iscriverne, perché nemmeno molti tedeschi vi riescono, a causa del numero chiuso; questo mentre gli stranieri da noi non solo possono frequentare l'università — e questo è un bene — ma ricevono anche il presalario.

D'altra parte una delle rivendicazioni di fondo — che il sottosegretario di Stato Granello conosce bene — poste dai nostri lavoratori in Belgio, è l'insegnamento nelle scuole della lingua italiana come lingua straniera, il che corrisponde perfettamente a quella che è la nostra legislazione, che in presenza di una comunità straniera nel nostro paese, consente che la lingua della comunità stessa venga insegnata nelle scuole che essa frequenta, come lingua straniera.

Purtroppo, nelle pur numerosissime riunioni in seno alla Comunità europea di questi argomenti non si parla mai. Molti altri punti dovrei toccare, ma oggi siamo sospinti dalla fretta per cui mi limito alle brevi osservazioni fatte, riservandomi naturalmente di sollecitare un dibattito alquanto più ampio su tutta questa materia con i ministri competenti.

Per sottolineare l'urgenza del provvedimento che stiamo per approvare, basta pensare che per quanto riguarda questa materia

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

ci si rifà ancora alla legge del 1940, il che è assurdo. Ciò detto auspichiamo che con i decreti delegati del prossimo 30 ottobre possa essere rapportata la posizione economica e giuridica del personale non di ruolo a quella del personale di ruolo italiano ed anche, ricordando le promesse più volte fatte dal sottosegretario Granelli agli interessati, che l'articolo 11 della legge n. 153 - relativo al trattamento economico - venga applicato in modo diverso dall'attuale.

Ciò detto, preannunciamo il voto favorevole del gruppo comunista.

STORCHI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo disegno di legge rendendo atto all'opera svolta con tanto impegno dal comitato ristretto che ha predisposto il testo conclusivo con la collaborazione dei due rappresentanti del Governo, ai quali pure siamo vivamente grati. Vorrei anche sottolineare il fatto, non certo privo di significato che questo provvedimento venga approvato subito dopo la Conferenza nazionale dell'emigrazione, realizzando qualcosa di cui anche in quella sede abbiamo sentito l'esigenza, pur sapendo che non è certo solo con esso che possiamo considerare risolti i vastissimi problemi relativi alla scuola italiana all'estero. Esso però rappresenta un passo avanti nei confronti della situazione degli insegnanti non di ruolo all'estero, ed annunciando il nostro voto favorevole vi aggiungiamo altresì l'auspicio che anche gli altri problemi connessi con l'istruzione dei figli degli emigrati italiano abbiano a trovare la loro più sollecita e piena soluzione.

BEMPORAD. Il gruppo socialdemocratico è favorevole a questo disegno di legge apprezzando in modo particolare i miglioramenti apportati al testo iniziale e la comprensione dimostrata dal Governo, in quanto è venuto sostanzialmente incontro, almeno sul piano normativo, alle aspettative degli insegnanti fuori ruolo che svolgono all'estero il proprio lavoro.

Il provvedimento non si rifà certo all'ottica della vecchia legge del 1940, ma piuttosto si richiama alla legge del 3 marzo 1971, n. 153, soprattutto tenendo conto dell'esigenza dell'inserimento dei figli degli italiani all'estero su di un piede di parità nell'ambito del paese in cui si trovano, e della loro possibilità di reinserimento in patria al rientro della famiglia.

Certo vi è un problema di ulteriore sviluppo e attuazione della legge n. 153 del

1971, però è questa l'ottica in cui il provvedimento è stato unanimemente visto dalla Camera e dal Senato.

I problemi relativi alla competenza dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione sono troppo complessi perché possano essere trattati in questo scorcio di seduta.

Per quanto riguarda il trattamento economico, che è la parte meno soddisfacente della legge n. 2800 noi auspichiamo, anche sulla base degli accordi già intervenuti con i sindacati, che i problemi siano risolti in modo organico attraverso la legge di delega che, quando risolverà le questioni inerenti agli insegnanti di ruolo all'estero, dovrà anche pensare al trattamento giuridico ed economico dei fuori ruolo per eliminare le sperequazioni che le situazioni locali, diverse da paese a paese, rendono ancora più evidenti.

Ciò detto, il gruppo socialdemocratico conferma il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto desidero rivolgere un ringraziamento ai relatori, ai rappresentanti del Governo e a tutti i colleghi per la sensibilità dimostrata nella elaborazione del provvedimento in questione.

URSO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi associo anche io al ringraziamento che è stato rivolto dal presidente ai membri delle Commissioni per il lavoro svolto. Desidero inoltre sottolineare come il provvedimento che sta per essere approvato rappresenti un notevole passo avanti verso la tendenza ad un avvicinamento sempre più costante delle competenze del Ministero della pubblica istruzione e di quello degli esteri circa le scuole italiane all'estero.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato, in caso di approvazione, a procedere al coordinamento formale degli articoli del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1975

Comunico il risultato della votazione:

DISEGNO DI LEGGE: « Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (2800):

Presenti e votanti	50
Maggioranza	26
Voti favorevoli	48
Voti contrari	2

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Badini Confalonieri, Ballardini, Bardotti, Bellisario, Bemporad, Berté, Bini, Bonalumi, Bortot, Borghi, Canepa, Cardia, Castiglione, Chiarante, Corghi, Dall'Armel-

lina, Della Briotta, De Marzio, Di Giannantonio, Elkan, Ferri Mauro, Finelli, Fracanzani, Giannantoni, Giordano, Grilli, Lindner, Masullo, Mendola Giuseppa, Meucci, Miotti Carli Amalia, Nicosia, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Rausa, Reale Giuseppe, Russo Carlo, Santuz, Sedati, Segre, Storchi, Sullo, Tedeschi, Tessari, Tremaglia, Trombadori, Vagli Rosalia, Vitali e Zaccagnini.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO